

Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12.

«Riserva alloggi a favore dei componenti le forze di ordine pubblico».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 3 agosto 1978, n. 457 e del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi è riservata alle Cooperative edilizie i cui soci siano in servizio, all'atto della pubblicazione del bando, nelle Forze dell'Ordine.

Si intendono per tali gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo delle Guardie di Finanza, al Corpo delle Guardie di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 2

In favore degli addetti di cui al precedente articolo, singolarmente considerati, è riservata la medesima percentuale aliquota del 15% degli stanziamenti in contributi da erogare in attuazione dell'art. 9 del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonché a tutte le integrazioni e modificazioni successive.

Art. 3

Nei bandi di concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi costruiti in attuazione di programmi di edilizia sovvenzionata è riservata una aliquota del 15% degli alloggi in favore degli addetti alle Forze dell'Ordine.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 febbraio 1982

Fantini